



Associazione Africa Insieme di Pisa




Brigata Toscana

Vademecum del Migrante

A cura di Sara Palli

Versione 1.0 – 8 Luglio 2011

Il quadro generale



Avvertenza

Il presente manuale ha due obiettivi:

- 1) essere un primo strumento per orientarsi nella normativa per gli stranieri e un agile testo di consultazione per fornire le informazioni di base riguardanti i principali documenti necessari alla permanenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale: Permesso di Soggiorno, Tessera Sanitaria, residenza.
- 2) Uniformare la conoscenza della normativa e dei (pochi) diritti garantiti in essa, in modo da poter comprendere e monitorare le violazioni di tali diritti e poterli rivendicare.

Pensato per le attività delle Brigate di Solidarietà Attiva, il testo punterà maggiormente sulla documentazione necessaria alle principali categorie di utenti che possono relazionarsi con le BSA: permessi per lavoro, attesa occupazione, richiedenti asilo, rifugiati. Per le altre categorie di utenti **si rimanda a materiale già prodotto dall'Associazione Africa Insieme di Pisa** e alla consultazione personale coi volontari dell'associazione o altri esperti del settore (in fondo al testo alcuni contatti principali).

Attenzione

Il testo vuole essere una guida introduttiva e di base per comprendere il quadro generale della normativa e la principale documentazione richiesta agli stranieri al momento della richiesta dei permessi di soggiorno o di altri documenti. Alcune procedure possono variare di regione in regione, se non addirittura da Questura a Questura. Si raccomanda quindi di informarsi sempre prima sulle prassi locali.

Si è inoltre volutamente deciso di usare il meno possibile termini tecnici, in modo da rendere comprensibili a tutti le varie procedure.

La normativa di Riferimento

I cittadini migranti si possono suddividere in tre grandi gruppi:

1. Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea, per motivi economici, di famiglia, di studio;
2. Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea, riconosciuti rifugiati o richiedenti asilo;
3. Cittadini migranti appartenenti all'Unione Europea cui si collegano i parenti non comunitari di cittadini europei.

A questi tre gruppi corrispondono norme diverse che, sebbene in alcune parti si sovrappongano, devono considerarsi come tre compartimenti separati. A seconda del gruppo di appartenenza il cittadino migrante dovrà fare riferimento ad una precisa normativa.

➤ **Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea, per motivi economici, di famiglia, di studio;**

- Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa norma viene comunemente indicata con il nome di "legge Bossi-Fini", sebbene la "Bossi-Fini" vera e propria (L. 189/2002) sia una sorta di "maxi-emendamento" alla norma del 1998; anche il cosiddetto "Pacchetto Sicurezza" (legge 102/09) ha modificato il Testo Unico senza abrogarlo del tutto;
- Regolamento d'attuazione del Testo Unico, di cui al DPR 394/99 e successive modifiche (Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

➤ **Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea, riconosciuti rifugiati o richiedenti asilo;**

- Decreto 251/2007 (Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta): cosiddetto “decreto qualifiche”;

- Decreto Legislativo 28.01.2008 n. 25 (recepimento della Direttiva 2005/85/CE, con modificazioni ed integrazioni apportate dal D.lgs 159/08): cosiddetto “decreto procedure”;

➤ **Cittadini migranti appartenenti all’unione Europea cui si collegano i parenti non comunitari di cittadini europei.**

- Decreto 30/2007 per i Comunitari (DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).

Cittadini migranti, non appartenenti all’Unione Europea, per motivi economici, di famiglia, di studio

Entrare e soggiornare in Italia


L’ingresso e la permanenza in Italia sono regolamentate da un “permesso di ingresso” (chiamato “visto di ingresso” o più semplicemente “visto”) cui è legato un permesso per restare in Italia (permesso di soggiorno). Occorre sempre fare il doppio passaggio

1. Ottenere il visto
2. Chiedere nei tempi previsti il Permesso di Soggiorno

Tranne casi molto particolari, non è prevista la possibilità di regolarizzarsi se si è già in Italia e si trova un contratto di lavoro.

Il visto: un “permesso di ingresso”

“L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di Passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.” (Articolo 4, Comma 1, del Testo Unico).



Il visto è un adesivo applicato su una pagina del Passaporto e dà la facoltà di entrare in Italia. Ciò significa che se si ottiene un visto per turismo per restare in Italia dal 1 Agosto al 15 Settembre si può entrare in Italia il primo Agosto e uscire il 15 Settembre come è possibile entrare il 10 Agosto e uscire il 10 Settembre.

Ad ogni entrata e uscita corrisponderà un *timbro* dell'autorità di frontiera sul Passaporto.

I motivi del visto

“L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. [...]” (Articolo 4, Comma 4, Testo Unico)

Ogni visto ha un “motivo” che corrisponde generalmente al “motivo” del conseguente Permesso di Soggiorno. Dal motivo del visto dipende:

1. Quanto tempo una persona può rimanere in Italia;
2. A quali condizioni può entrare;
3. Se, ed entro quali limiti, una persona può lavorare;
4. Se può rinnovare il soggiorno alla scadenza;
5. Se può convertirlo.

Per ogni motivo è previsto un apposito canale regolamentato.

I motivi di ingresso possono dar diritto a soggiorni di breve durata o lunga durata.

Da visti che danno diritto a soggiorni di breve durata dipenderanno titoli di soggiorno che

1. Non sono rinnovabili;
2. Hanno una durata massima di 90 giorni;
3. Non danno diritto al lavoro;
4. Non danno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

I visti per soggiorni di lunga durata produrranno permessi

1. Rinnovabili (a determinate condizioni);
2. Consentono il lavoro;
3. Danno diritto all'iscrizione al SSN.

In un sistema di questo tipo, che non prevede la regolarizzazione sul territorio se non in casi molto particolari, è chiaro che attraverso il controllo del numero di visti concessi si voglia regolamentare anche il numero degli ingressi e delle presenze regolari sul territorio nazionale.

In ogni caso non è possibile entrare in Italia regolarmente se si sono avute espulsioni.

Permesso di Soggiorno

“Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo [...]” (Articolo 5, comma 2, Testo Unico Immigrazione).

Ricapitolando:

- **Titoli di soggiorno di breve durata (*turismo e altri minori come affari, ecc*)**
 - ✓ Derivano da visti per turismo, affari, ecc;
 - ✓ Consentono di rimanere al massimo 90 giorni;
 - ✓ Non è possibile rinnovarli o convertirli;
 - ✓ Non consentono l'iscrizione al SSN;
 - ✓ Non consentono il lavoro.

- **Permesso di Soggiorno per Lavoro**
 - ✓ Derivano da visto per lavoro subordinato, autonomo, stagionale;
 - ✓ Sono legati al Contratto di Soggiorno (che è, come vedremo più avanti, una tipologia specifica di contratto di lavoro) e la durata dipende dalla durata dello stesso Contratto di Soggiorno. In presenza di contratto a tempo indeterminato la durata massima del permesso è di 2 anni. (Il permesso per motivi stagionali può durare al massimo 9 mesi e non è convertibile);
 - ✓ Sono convertibili e rinnovabili;
 - ✓ Consentono il lavoro;
 - ✓ Consentono l'iscrizione al SSN.

- **Permessi di Soggiorno per Ricongiungimento Familiare**
 - ✓ Deriva dal visto per motivi familiari;
 - ✓ Sono legati al Permesso del familiare che ha chiesto il ricongiungimento;
 - ✓ Hanno durata massima di 2 anni;
 - ✓ Sono convertibili e rinnovabili;

- ✓ Consentono il lavoro;
- ✓ Consentono l'iscrizione al SSN.

➤ **Permesso di Soggiorno per Studio**

- ✓ Deriva dal visto per studio;
- ✓ Legato alla frequenza di un percorso di studio;
- ✓ Di solito ha durata annuale;
- ✓ È rinnovabile e convertibile all'interno delle quote stabilite dal decreto flussi;
- ✓ Consente il lavoro fino a un massimo di 20 ore settimanali.

Come faccio ad avere un Permesso di Soggiorno per Lavoro o Famiglia?

Il principio generale è che qualcuno "chiama" dall'estero il cittadino straniero e colui che chiama lo straniero ne è in un certo senso responsabile e garante. Se non ci fosse un datore di lavoro che garantisce un contratto non sarebbe concesso il visto per lavoro; se non ci fosse un familiare regolare, che può garantire per le spese del familiare da congiungere, non sarebbe concesso il visto per il ricongiungimento. Come abbiamo già visto, la non concessione del visto impedisce la possibilità di entrare in Italia regolarmente e quindi di ottenere un Permesso di Soggiorno. È chiaro che in un sistema di questo tipo la dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro, ma anche del familiare da ricongiungere dal familiare che chiama, è, almeno nella prima fase, totale: un lavoratore sfruttato, una moglie che subisce violenza, non può "sganciarsi" da questa situazione pena la perdita del titolo di soggiorno e la caduta nell'irregolarità (e nell'impossibilità di regolarizzarsi se non tornando al proprio paese e ritornando in Italia chiamato da qualcuno).

Il percorso del permesso

	Ingresso e permesso per lavoro	Ingresso e permesso per ricongiungimento
1	Decreto Flussi	Il familiare inoltra domanda telematica di ricongiungimento
2	Il futuro datore di lavoro inoltra domanda telematica per rientrare nelle quote stabilite col decreto flussi.	La Prefettura convoca il familiare per controllare la reale sussistenza dei requisiti di reddito e alloggio. In presenza dei requisiti la Prefettura rilascia il <i>nullaosta</i> (che deve essere spedito al familiare da ricongiungere)
3	La domanda rientra nelle quote assegnate	Il familiare da ricongiungere si reca in ambasciata col <i>nullaosta</i> e la documentazione che attesta la qualifica di familiare
4	Il datore viene convocato in Prefettura, una volta verificata l'esistenza di un reddito sufficiente all'assunzione, ottiene il <i>nullaosta</i>	Se sono presenti tutti i requisiti viene rilasciato un visto per motivi familiari
5	Il <i>nullaosta</i> viene spedito dal datore al lavoratore (che si trova al suo Paese)	Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia il familiare deve recarsi in Prefettura dove gli saranno consegnati i moduli per la richiesta del primo rilascio del permesso
6	Il lavoratore si presenta all'ambasciata Italiana col <i>nullaosta</i> e richiede il visto per lavoro	
7	L'ambasciata rilascia il visto. Il lavoratore entro 30 giorni deve far ingresso in Italia	
8	Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore si presenta in Prefettura per la firma del <i>Contratto di Soggiorno</i> . La prefettura rilascia i moduli per la prima richiesta di Permesso di Soggiorno.	
9	Il lavoratore/familiare si reca alle poste per inviare la richiesta di Permesso di Soggiorno (ovvero una busta particolare contenente i moduli consegnati dalla questura e tutta il resto della documentazione necessaria).	
10	Le Poste rilasciano una ricevuta dell'avvenuto invio e fissano l'appuntamento in Questura	
11	Il lavoratore/familiare si presenta in Questura dove gli vengono prese le impronte digitali	
12	Dopo un paio di mesi (dipende dalle Questure) il lavoratore/familiare passa a ritirare il suo Permesso di Soggiorno	

Il Permesso per Lavoro – Requisiti minimi

- Essere chiamati da qualcuno
- Avere il requisito specifico richiesto per questo permesso: il Contratto di Soggiorno
- Avere un alloggio idoneo
- Avere adeguati mezzi di sostentamento

Il Decreto Flussi

Il Decreto Flussi è una legge che lo Stato Italiano dovrebbe di norma approvare tutti gli anni, almeno una volta l'anno. In essa sono stabilite le "quote", ovvero il numero massimo, di cittadini stranieri non comunitari che possono entrare per quell'anno in Italia con un visto e quindi un permesso per lavoro.

Il Contratto di Soggiorno

A chi è rientrato nelle quote viene concesso, una volta arrivato in Italia e firmato il *Contratto di Soggiorno*, un Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato.

Il *Contratto di Soggiorno* è un contratto di lavoro¹ istituito appositamente per i lavoratori stranieri, in cui devono essere specificati, oltre alle condizioni di lavoro (tipologia di contratto, mensilità, orario di lavoro e durata del contratto), il luogo dove il lavoratore vive, del quale il datore di lavoro si fa garante dell'idoneità (vedremo più avanti cosa significa idoneità: per il momento è bene ricordare che si tratta di cosa diversa dall'abitabilità), e l'impegno al pagamento delle spese del viaggio di ritorno dello straniero alla fine del soggiorno.

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

(Articolo 5-bis comma 1 e 2 del Testo Unico Immigrazione)

¹ Vedi fac-simile in Appendice.

Il Contratto di Soggiorno è *sottoscritto* (ovvero firmato) direttamente in Prefettura nel caso di primo rilascio del Permesso di Soggiorno: il lavoratore rientrato nelle quote del decreto flussi arriva in Italia e si reca in Prefettura a firmare il contratto.

Una volta ottenuto il Permesso di Soggiorno, in caso di perdita di lavoro prima della scadenza del permesso, il permesso non può essere revocato, si può rimanere regolarmente sul territorio ed è possibile stipulare un nuovo contratto di soggiorno con un datore di lavoro diverso.

Tuttavia al momento del rinnovo del permesso è necessaria la presenza del Contratto di Soggiorno:

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
- c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

(Articolo 5, comma 3-bis, del Testo Unico)

*Il nuovo Contratto di Soggiorno stipulato **deve** essere inviato con una raccomandata con ricevuta di ritorno alla prefettura dove ha sede l'attività lavorativa oppure la prefettura di residenza del lavoratore. La Prefettura deve essere infatti sempre informata di ogni variazione della condizione lavorativa del lavoratore.*

L'idoneità alloggiativa

Poiché è il datore di lavoro che deve garantire di fronte allo Stato che l'alloggio del lavoratore è idoneo, al momento della stipula del Contratto di Soggiorno è spesso chiesto al lavoratore il *certificato di idoneità alloggiativa*. Tale certificato è da richiedersi al comune e attesta che la casa è sufficientemente grande per risiedervi: vengono usate a tale scopo apposite tabelle previste da leggi regionali. In questo senso l'idoneità dell'alloggio è cosa diversa dall'abitabilità: in quest'ultimo caso si accerta che l'alloggio può essere adibito ad abitazione, mentre nel caso dell'idoneità si accerta che la casa è sufficientemente grande.

Adeguati mezzi di sostentamento

Per poter ottenere o rinnovare il permesso il cittadino straniero deve provare di avere adeguati mezzi di sostentamento (ovvero uno stipendio mensile o un reddito annuo non inferiore all'importo fissato dall'assegno sociale²). In fase di primo rilascio del permesso tale reddito è garantito dalla presenza del Contratto di Soggiorno (ovvero dal rapporto di lavoro), per i successivi rinnovi, oltre al Contratto di Soggiorno devono essere presentate le ultime 3 buste paga e l'ultimo CUD.

E se perdo il lavoro?

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

(Articolo 22, comma 11, del Testo Unico)

Il rilascio e il rinnovo del Permesso di Soggiorno per Lavoro sono subordinati alla presenza di un *Contratto di Soggiorno*.

Se perdo il lavoro e il permesso non mi è ancora scaduto ho tempo fino al momento del rinnovo del Permesso per trovare un *Contratto di Soggiorno* con il quale rinnovare il Permesso. L'importante è avere un contratto (per dimostrare i mezzi di sussistenza) al momento del rinnovo.

Se perdo il lavoro, il permesso mi sta per scadere e non riesco a trovare un Contratto di Soggiorno? In questi casi è possibile chiedere un **Permesso per Attesa Occupazione**.

Il permesso per Attesa Occupazione

Se non riesco a trovare un Contratto di Soggiorno al momento del rinnovo è possibile chiedere il Permesso di Soggiorno per motivi di Attesa Occupazione.

In questo caso occorre compilare i moduli per il rinnovo del Permesso³ e allegare

- L'iscrizione al Centro per l'Impiego;
- La fotocopia del Passaporto (escluse le pagine bianche, non scritte);

² Per l'anno 2011 l'assegno sociale è fissato in 5.424,9 € annui – 417,3 € mensili.

³ Vedi pag. 24.

- La fotocopia del Permesso in scadenza;
- Una marca da bollo da 14,62 €.


Verrà rilasciato un Permesso

- Valido per 6 mesi;
- Convertibile;
- Non rinnovabile: allo scadere dei 6 mesi, se non si è trovato un *Contratto di Soggiorno*, non è più possibile rinnovare il permesso e si perde il titolo a rimanere sul territorio italiano.

Com'è fatto un Permesso di Soggiorno?

Una volta compilati i moduli per la richiesta di Permesso occorre applicare su di essi una marca da bollo da 14,62 €, alle poste verranno poi pagati 27,50 € (da pagare con apposito bollettino postale) per coprire i costi materiali del tesserino del permesso e 30 € per il servizio di invio della busta⁴. Dopo aver pagato complessivamente 72,12 € (più il costo delle eventuali fotocopie da allegare alla richiesta), e in seguito aver portato in questura 4 fototessere ed essersi fatti prendere le impronte, in un paio di mesi viene consegnato il tesserino alla pagina successiva.

⁴ Si attende a breve l'attuazione dell'articolo 5, comma 2-ter, del Testo Unico così modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 (cosiddetto *pacchetto sicurezza*): "La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari."



Come si può vedere sul fronte del Permesso sono riportati:

- **Numero del permesso (in alto a destra);**
- **Cognome e Nome del cittadino straniero;**
- **Data di scadenza del permesso;**
- **Luogo (provincia) e data di rilascio del permesso;**
- **I motivi del Permesso**
- **Le note: qui spesso è riportato il Codice Fiscale e il nome dei figli a carico minori di 14 anni, se ci sono.**

Sul retro del Permesso si trovano

- **La data di nascita e il luogo di nascita (così come scritto sul Passaporto);**
- **La cittadinanza dello straniero;**
- **Il numero del Permesso (ripreso nella fascia bianca in fondo al permesso).**

Il chip contiene tutti i dati scritti sul permesso più la scansione delle impronte digitali.

Quando scade il Permesso di Soggiorno? Cosa succede se scade?

Abbiamo detto che la data di scadenza del permesso è indicata sul fronte del documento. Allo scadere del permesso, se non viene inoltrata la richiesta di rinnovo, lo straniero titolare torna nell'irregolarità: non può più lavorare regolarmente, essere titolare di un conto bancario, inviare denaro a casa tramite i money transfer, sposarsi, comprare una scheda telefonica, affittare casa con un contratto regolare e così via. Soprattutto, se rimane sul territorio nazionale, può essere destinatario di un decreto di espulsione. Tuttavia l'articolo 13, comma 2, lettera b, del Testo Unico afferma:

L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: [...]

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero **e' scaduto da più di sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo.**

Ciò significa che il cittadino straniero, una volta scaduto il Permesso, ha ancora 60 giorni di tempo per chiedere il rinnovo dello stesso.

Se un Permesso scade il 15 marzo si ha tempo fino al 15 maggio per rinnovarlo, e fino a quel momento emanare un decreto di espulsione nei confronti dello straniero titolare è illegale.

Il luogo di rilascio

La *questura* è l'organo che si occupa del rilascio e del rinnovo dei Permessi di Soggiorno. La questura competente è quella del luogo di residenza del cittadino straniero.

Il lavoro e i motivi del Permesso

È possibile lavorare se i motivi del Permesso sono

- Lavoro Subordinato (consente anche il lavoro autonomo);
- Lavoro Autonomo (consente anche il lavoro subordinato);
- Attesa Occupazione;
- Famiglia;
- Studio (in questo caso si può lavorare fino a un massimo di 20 ore a settimana).

In particolare:

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

(Articolo 14, comma 1, lett. a, b, c Regolamento d'attuazione)

Permessi particolari

L'articolo 19 del Testo Unico – Minorenni, parenti di cittadini italiani, donne incinta e relativi mariti

Vale la pena qui di segnalare alcune situazioni particolari in cui il cittadino straniero ha diritto ad avere un Permesso di Soggiorno.

All'articolo 19 "divieti di espulsione e respingimento" del Testo Unico si legge:

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Allo stesso tempo l'articolo 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento) del Regolamento d'attuazione del Testo Unico afferma

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età, [...];

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore [...];

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1 del testo unico.

Seguendo il principio per cui **“se non posso essere espulso ho diritto a restare in Italia regolarmente”** deve essere quindi rilasciato un Permesso

- Ai **minorenni**, che hanno diritto ad un Permesso per Famiglia, Minore Età o Affidamento a seconda delle varie condizioni (articolo 19, comma 2, lett. b). Si ricorda che il Permesso di Soggiorno “per Minore Età” non è rilasciato a tutti i minorenni, ma solo a coloro che si trovano in Italia sen-

za genitori: per i minori che abitano con il padre e/o la madre viene rilasciato un Permesso per Famiglia;⁵

- Agli stranieri **conviventi con parenti** entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli) o con il coniuge, **di nazionalità italiana** (articolo 19, comma 2, lett. c)
 - In questo caso occorre andare in questura (o al commissariato) competente (secondo la residenza del cittadino straniero) con
 - Passaporto del cittadino straniero
 - Documentazione attestante il legame di parentela (certificato di nascita, attestato di matrimonio, ecc)
 - Certificato contestuale/stato di famiglia che dimostri la convivenza.

e chiedere il rilascio del Permesso di Soggiorno per articolo 19. Tale Permesso

- È rinnovabile se si mantengono le condizioni di rilascio (la residenza deve rimanere la stessa per il cittadino italiano e il familiare straniero);
- Permette di lavorare;
- Permette l'iscrizione anagrafica;
- Permette l'iscrizione al SSN.

- Alle **donne incinta o che hanno un figlio che ha meno di 6 mesi e ai relativi coniugi legalmente riconosciuti** (articolo 19, comma 2, lett. d).

- In questo caso occorre andare in questura (o al commissariato) competente (secondo la residenza del cittadino straniero) con
 - Passaporto del cittadino straniero;
 - Documentazione attestante lo stato di gravidanza o il certificato di nascita del bimbo;

e chiedere il rilascio del Permesso di Soggiorno per articolo 19. Tale Permesso

- È valido per il periodo della gravidanza e per i 6 mesi successivi al parto;
- Non è rinnovabile;
- Non permette di lavorare.

⁵ Non è possibile qui approfondire questa parte, si intende semplicemente dare un'idea sull'esistenza di alcuni permessi speciali.

Il permesso per Motivi Umanitari

Nel Testo Unico all'articolo 5, comma 6, si legge:

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.**

Il Permesso per Motivi Umanitari può essere quindi rilasciato dal questore nel caso che ricorrano, a suo avviso, seri motivi di carattere umanitario.

Per esempio è prassi di alcune questure rilasciare nei casi di cittadini stranieri portatori di gravi malattie, che non possono accedere ad altri tipi di permessi, un Permesso di Soggiorno per Motivi Umanitari.

La protezione temporanea dell'articolo 20 del Testo unico e il Permesso per Motivi Umanitari ai cittadini del Nord Africa

L'articolo 20, comma 1, del Testo Unico afferma:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In base a tale articolo il 5 aprile 2011 un decreto del consiglio dei ministri stabilisce le misure per la protezione temporanea per i cittadini provenienti dal Nord-Africa. All'articolo 2 comma 1 si decreta il rilascio di un Permesso per Motivi Umanitari della durata di 6 mesi:

Il questore, verificata la provenienza e la nazionalità degli interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, dello stesso decreto.

Il fatto che tale Permesso sia stato rilasciato sulla base di un Decreto per la Protezione Temporanea non lo differenzia affatto dagli altri Permessi per Moti-

vi Umanitari. Ciò significa che per i ragazzi del Nord Africa con Permesso per Motivi Umanitari valgono le stesse regole di altri migranti in possesso di Permesso Umanitario per altre ragioni.

Cosa puoi fare col Permesso per Motivi Umanitari?

Il Permesso per Motivi Umanitari:

- È rinnovabile purché sussistano le condizioni di rilascio;⁶
- Consente lo svolgimento di attività lavorativa (subordinata e autonoma);
- Consente l'iscrizione al SSN;⁷
- Consente l'iscrizione all'Anagrafe (residenza).⁸
- È convertibile (attraverso i moduli da inviare tramite poste):

Nel caso non ci sia la certezza della possibilità del rinnovo come Permesso per Motivi Umanitari tale Permesso può essere convertito in Permesso per Lavoro o Famiglia purché siano presenti i requisiti specifici dei Permessi per cui si chiede la conversione, ovvero:

- Lavoro
 - Contratto di Soggiorno;
 - Idoneità alloggiativa.

- Famiglia
 - Legame parentale (deve essere presente sul territorio italiano un parente col quale sia possibile effettuare il ricongiungimento);
 - Reddito (reddito sufficiente al ricongiungimento);
 - Alloggio idoneo.

Ciò è chiaramente affermato dall'articolo 14 (conversione del Permesso di Soggiorno), comma 1, lettera c del regolamento d'attuazione:

⁶ Ciò significa che nel caso di un permesso per motivi umanitari rilasciato a causa di una malattia grave questo potrebbe essere rinnovato, sempre su decisione del questore, in seguito alla verifica del persistere della malattia; nel caso del permesso rilasciato sulla base del decreto del 5 aprile il permesso potrebbe essere rinnovato se fosse decretata la necessità di un prolungamento a causa del persistere dello stato d'emergenza. Tale eventualità, essendo frutto di contrattazione politica, allo stato attuale è altamente improbabile.

⁷ Vedi pagg. 56-57 del presente manuale.

⁸ L'articolo 6 comma 7 del Testo Unico afferma: "Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. **In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.** Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente." Si deduce quindi che tutti i cittadini stranieri maggiorenni titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (periodo minimo per definire la dimora "abituale") possono richiedere la residenza, pertanto anche i titolari di protezione umanitaria con permesso di soggiorno semestrale.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

[...]

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

Al comma 3 dello stesso articolo è poi specificato

Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

Il rinnovo del Permesso

Il rinnovo può essere richiesto, come abbiamo visto, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso.⁹

A seconda dei motivi del permesso, il rinnovo deve essere chiesto tramite appositi moduli delle poste oppure direttamente in questura:

“Le istanze volte al Rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di adozione – affidamento – attesa occupazione – attesa riacquisto cittadinanza – asilo politico (richiesta di rinnovo) – carta di soggiorno per stranieri – famiglia – famiglia minore 14/18 anni – lavoro autonomo – lavoro subordinato – lavoro sub-stagionale – lavoro ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 286/98 e successive modifiche – missione – motivi religiosi – residenza elettiva – ricerca scientifica – status apolidia (richiesta di rinnovo) – studio – tirocinio formazione professionale – turismo nonché le richieste relative alla conversione del permesso di soggiorno (da altra tipologia a lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva), al duplicato permesso /carta di soggiorno ed all’aggiornamento del permesso /carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) dovranno, in via esclusiva, essere presentate presso gli uffici postali espressamente abilitati (indicati nei siti www.portaleimmigrazione.it, www.interno.it e www.poste.it). In alternativa a tale prassi, i cittadini del paese appartenenti all’Unione Europea ovvero gli stranieri la cui posizione è ad essi equiparabile (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), compresi i cittadini di nazionalità


⁹ L’articolo 13, comma 2, lettera b, del Testo Unico afferma: “L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: [...] b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero **e’ scaduto da più di sessanta giorni e non e’ stato chiesto il rinnovo**”. Ciò significa che il cittadino straniero, una volta scaduto il permesso, ha ancora 60 giorni di tempo per chiedere il rinnovo dello stesso. Cfr. anche pag. 17.

Svizzera e San Marinense, potranno avvalersi delle predette procedure ovvero presentare le istanze relative al rilascio/rinnovo o aggiornamento delle proprie autorizzazioni al soggiorno anche presso gli sportelli degli uffici immigrazione di codeste questure. Continueranno, altresì, ad essere accettate, esclusivamente presso le questure le istanze volte al rilascio/duplicato/aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), e le correlate richieste di conversione sottototate autorizzazioni al soggiorno: affari, cure mediche, gara sportiva, motivi umanitari, asilo politico (richiesta di rilascio), minore età, giustizia, status apolidia (primo rilascio), integrazione minore, invito e vacanze lavoro. Le istanze connesse a qualsiasi ulteriore tipologia di soggiorno, della quale non è stata fatta esplicita menzione, dovranno essere depositate presso le questure ivi comprese le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per famiglia ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 286/98 e successive modifiche. Le istanze concernenti il rinnovo di tale, ultima tipologia dovranno, invece, essere acquisite attraverso il canale postale e secondo le indicazioni contenute nella specifica modulistica.”¹⁰

Nel caso dei Permessi per Lavoro (Subordinato e Autonomo) e Famiglia, la richiesta di rinnovo avviene sempre tramite poste.

Il Permesso può essere rinnovato con l'aiuto di un patronato oppure autonomamente, attraverso i moduli che devono essere ritirati alle poste, compilati e poi rispediti tramite poste.

Una volta compilati i moduli (1 e 2 a seconda dei casi)



occorre inserire nella busta certificati comprovanti ciò che è stato dichiarato nei moduli e quindi recarsi alle poste con la busta aperta (un primo controllo della documentazione presentata viene fatta direttamente all'Ufficio Postale). In particolare

Rinnovo di Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato

- Marca da bollo da 14,62 €;
- Fotocopia Permesso di Soggiorno in scadenza;

¹⁰ Circolare del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2006 - Accordo con Poste italiane per rinnovo permessi di soggiorno.

- Fotocopia di tutte le pagine del Passaporto, escluse le pagine bianche;
- Fotocopia della Tessera Sanitaria;
- Fotocopia del contratto di affitto, proprietà, comodato della casa;
 - Se non si ha un contratto di affitto intestato a sé stessi occorre anche
 - Documento di identità di colui al quale è intestato il contratto e ospita il lavoratore;
 - Dichiarazione di ospitalità di colui al quale è intestato il contratto e ospita il lavoratore;
- Fotocopia del *Contratto di Soggiorno* inviato allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura) con la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stato inviato (*da chiedere al datore di lavoro*);
- Fotocopia della comunicazione all'Inps (*da chiedere al datore di lavoro*);
- Fotocopia delle ultime 3 buste paga;
- Fotocopia ultimo CUD;
- Autocertificazione di residenza.

In caso di figli minori di 14 anni (il cui nome deve essere inserito sul permesso del genitore)

- Fotocopia codice fiscale;
- Fotocopia Tessera Sanitaria;
- Passaporto (solo pagine scritte);
- Permesso del/la bimbo/a.

Rinnovo di Permesso di Soggiorno per Lavoro Autonomo

- Marca da bollo da 14,62 €;
- Fotocopia Permesso di Soggiorno in scadenza;
- Fotocopia di tutte le pagine del Passaporto, escluse le pagine bianche;
- Fotocopia della Tessera Sanitaria;
- Fotocopia del contratto di affitto, proprietà, comodato della casa;
 - Se non si ha un contratto di affitto intestato a sé stessi occorre anche
 - Documento di identità di colui al quale è intestato il contratto e ospita il lavoratore;
 - Dichiarazione di ospitalità di colui al quale è intestato il contratto e ospita il lavoratore;
- Fotocopia partita I.V.A.;
- Fotocopia iscrizione Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi;
- Fotocopia bilancio provvisorio della propria attività;
- Certificato contestuale (da chiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune);

IN CASO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI (il cui nome deve essere inserito sul permesso del genitore)

- Fotocopia codice fiscale;
- Fotocopia Tessera Sanitaria;
- Passaporto (solo pagine scritte);
- Permesso del/la bimbo/a.

Rinnovo di Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari

- Marca da bollo da Euro 14,62;
- Fotocopia Permesso di Soggiorno in scadenza;
- Permesso o Carta di Soggiorno del familiare;
- Dichiarazione di ospitalità e mantenimento da parte del familiare con il reddito
- Fotocopie tutte le pagine del Passaporto, con pagine bianche;
- Fotocopia Tessera Sanitaria;
- Fotocopia contratto di affitto, proprietà, comodato della casa
- Certificato contestuale (da richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune)

SE IL FAMILIARE SVOLGE UN LAVORO SUBORDINATO

- Fotocopia Contratto di Soggiorno inviato allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura) con ricevuta di ritorno (*da chiedere al datore di lavoro*);
- Fotocopia comunicazione al Centro Impiego o all'Inps (*da chiedere al datore di lavoro*);
- Fotocopie ultime 3 buste paga;
- Fotocopia ultimo CUD

SE IL FAMILIARE SVOLGE UN LAVORO AUTONOMO

- Fotocopia partita I.V.A
- Fotocopia iscrizione Camera di Commercio, Industria e artigianato
- Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi
- Fotocopia bilancio provvisorio della propria attività

IN CASO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI (il cui nome deve essere inserito sul permesso del genitore)

- Fotocopia codice fiscale;
- Fotocopia Tessera Sanitaria;
- Passaporto (solo pagine scritte);
- Permesso del/la bimbo/a.

Per familiari che possono fare il ricongiungimento si intende:

- Il coniuge;
- I figli minori, anche quando sono figli di uno solo dei coniugi;
- I figli maggiorenni a carico solo se invalidi totali;
- I genitori, solo se non sono presenti in patria figli che possano mantenerli.

Rinnovo e reddito minimo

Per poter rinnovare i permessi di soggiorno occorre avere un reddito minimo (ricavabile dal CUD o dalla dichiarazione dei redditi) o poter dimostrare di averlo nell'immediato futuro (buste paga). Il reddito minimo coincide con l'importo dell'assegno sociale ovvero (per il 2011).

5.424,9 € annui – 417,3 € mensili

Nel caso dei permessi per motivi familiari, il familiare che si fa carico del mantenimento deve dimostrare di avere un reddito minimo sufficiente per mantenere se stesso e il parente a carico. Il reddito è sempre fissato sulla base dell'assegno sociale ed equivale

- Per 1 familiare a carico: 8.137,35 € annui - 625,95 € mensili;
- Per 2 familiare a carico: 10.849,8 € annuali - 834,6 € mensili;
- Per 3 familiare a carico: 13.562,25 € annuali - 1.043,25 € mensili;
- Per 4 familiare a carico: 16.274,7 € annuali - 1.251,9 € mensili;
- Per 2 o più minori di 14 anni a carico: 10.849,8 € annuali - 834,6 € mensili;
- Per 2 o più minori di 14 anni e un familiare a carico: 13.562,25 € annuali - 1.043,25 € mensili.

Rinnovo, residenza e Tessera Sanitaria

Ogni volta che si aggiorna o si rinnova il Permesso di Soggiorno bisogna andare all'Ufficio Anagrafe del Comune per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale (cioè per dichiarare che si è ancora residenti nello stesso comune). Senza questa dichiarazione, dopo sei mesi, il Comune avvierà il procedimento per la cancellazione della residenza.

La legge 94 del 15 Luglio 2009, il cosiddetto "pacchetto sicurezza", ha modificato, tra le altre cose, l'articolo 15 del regolamento d'attuazione del Testo Unico, che a sua volta modifica il regolamento anagrafico della popolazione residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). All'articolo 15, comma 2 del regolamento d'attuazione del Testo Unico leggiamo:

Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente "3. **Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinno-**

vare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."

Allo stesso tempo occorre comunicare il rinnovo del permesso all'Asl competente (quella di residenza). La Tessera Sanitaria ha infatti durata pari alla durata del permesso e va rinnovata ogni volta che si rinnova il permesso per averla sempre in corso di validità.

La ricevuta del Permesso di Soggiorno

Come già detto precedentemente a seguito della richiesta di primo rilascio (o rinnovo) del Permesso di Soggiorno viene fornita una ricevuta dall'avvenuta domanda.

Fino alla consegna (o all'eventuale diniego del Permesso di Soggiorno) la ricevuta vale come titolo di soggiorno.

0808686763B10
PASSWORD

100000000000
USER ID

FOSSE
19-2-87
ITALIA
71W

Posteitaliane

Mod. 37-A Cod. MDD 04202 SP - Ed. 05/88

Accettazione **ASSICURATA** **RICEVUTA**

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	C.S.A. per conto della Questura di	ALCAU
DESTINATARIO	Viale Trastevere	181
VIA / PIAZZA		RM
C.A.P.	00153	ROMA
COMUNE		PROV.
COGNOME		
NOME		
VIA / PIAZZA		RM
C.A.P.		PROV.

Richiesta di staccatura/commissione/aggiornamento e duplicato

€ 30,00

Cosa posso fare con la ricevuta?

Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

(Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 Agosto 2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno)

Il cittadino straniero in attesa di rinnovo del Permesso di Soggiorno può quindi:

- **Lavorare con un contratto regolare**
- **Tornare a casa al proprio paese**
 - ✗ Gli stranieri possono "lasciare il territorio nazionale e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita" (Circolare del Ministero dell'interno dell'11 Marzo 2009). Mancano tutt'ora gli accordi con gli altri stati europei per il transito: ciò significa che per esempio un cittadino marocchino in possesso di ricevuta può partire da Roma per andare in Marocco con volo Roma-Marrakech e può tornare col volo Marrakech-Milano ma non può tornare in autobus passando per la Spagna e la Francia.
- **Iscriversi all'Anagrafe (chiedere la residenza)**
 - ✗ Per chi è in **attesa di primo rilascio di Permesso per Lavoro** occorre esibire¹¹
 - La ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale;
 - Il Contratto di Soggiorno;
 - La domanda di rilascio del Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato presentata allo Sportello Unico.

¹¹ Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 2 aprile 2007 Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno.

(Direttiva del Ministero dell'Interno 26 Febbraio 2007)

Pochi mesi più tardi, con la Circolare n. 43 del 2 agosto 2007 del Ministero dell'Interno si precisa che tali diritti possono essere esercitati anche dagli stranieri che hanno richiesto un Permesso per Motivi Familiari:

[...] si ritiene che, per analogia, il principio sopraesposto debba essere applicato anche con riferimento alle ipotesi di ricongiungimento familiare.

Va infatti considerato che il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, e quindi del visto d'ingresso da parte dell'Autorità consolare italiana.

A che punto è il rinnovo del Permesso?

La ricevuta mi consente anche di controllare lo stato della pratica di rilascio o aggiornamento relativa. Ci sono 22 modi per controllare lo stato del permesso, entrambi via internet:

1. Andare sul sito **www.portaleimmigrazione.it**

a. In basso a destra cliccare su "Area riservata stranieri"

b. Inserire come nome utente i numeri sulla ricevuta indicati con "user id" (in alto a destra) e come password i numeri indicati sulla ricevuta come "password" (in alto a sinistra). I numeri della password vanno inseriti *tutti* levando il trattino che precede l'ultimo numero.



Oppure

2. Andare sul sito **http://questure.poliziadistato.it/stranieri/**

a. Inserire i numeri indicati sulla ricevuta come "password" (in alto a sinistra). I numeri della password vanno inseriti *tutti* levando il trattino che precede l'ultimo numero.

Permesso di Soggiorno CE Soggiornanti di Lungo Periodo (Carta di Soggiorno)

Dopo 5 anni dal rilascio del primo Permesso di Soggiorno, il cittadino straniero può richiedere un titolo di soggiorno a durata illimitata. Tale titolo, in passato chiamato "Carta di Soggiorno", con le modifiche del 2007 all'articolo 9 del Testo Unico è stato rinominato "Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo".

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) [...]

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, [...], ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente

dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. [...]

11. [...]

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. [...]

(Art. 9 testo unico)

In sintesi:

- Può far richiesta lo straniero in possesso da almeno 5 anni di un Permesso di Soggiorno *in corso di validità* (non si può far richiesta di Carta di Soggiorno nei 60 giorni successivi la scadenza);
- La carta ha durata illimitata;
- Prima di fare richiesta è necessario superare un test di italiano di livello A2. Le sessioni d'esame sono organizzate dalla prefettura competente (di residenza) e l'iscrizione avviene sul portale del ministero dell'interno all'indirizzo nullaostalavoro.interno.it registrandosi e inserendo i dati del Permesso e del passaporto;
- Non possono far richiesta di carta e non viene conteggiato il periodo di possesso di permesso dei titolari di
 - Permesso per Motivi di Studio;

- Permesso per Motivi Umanitari o che hanno richiesto tale Permesso;
- Permesso per Asilo Politico o richiesta Asilo;
- La carta non può essere rilasciata a chi è stato definito pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

- **I titolari di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo possono:**
 - Fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
 - Svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;
 - Al titolare di Carta di Soggiorno non è richiesta la stipula del *Contratto di Soggiorno*;
 - Usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, ecc

Si fa richiesta del Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo mediante gli stessi moduli da inviare tramite Poste con i quali si richiede il rinnovo o la conversione del Permesso di Soggiorno, allegando i certificati che attestino i requisiti specifici richiesti per il Permesso di Lungo Periodo. Le modalità di rilascio di questo Permesso sono definite dall'articolo 16 del regolamento d'attuazione:

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede questi deve indicare:
 - a. le proprie generalità complete;
 - b. il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
 - c. il luogo di residenza;
 - d. le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare.;
3. La domanda deve essere corredata da:
 - a. copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente;

b. copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

c. certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

d. fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.

5. [...]

6. [...]

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

Vale la pena qui sottolineare che a differenza della ricevuta del Permesso di Soggiorno non vi sono circolari o direttive che garantiscano che la ricevuta del Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo sostituisce il Permesso.

*Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea,
riconosciuti rifugiati, titolari di Protezione Sussidiaria o
richiedenti Asilo*

Rifugiati, titolari di Protezione Sussidiaria, richiedenti Asilo

All'articolo 2, rispettivamente al comma 1 lettere *e*, *g* e *i*, la legge di riferimento per questo gruppo di migranti definisce chi può essere riconosciuto in quanto "rifugiato", chi titolare di "Status di Protezione Sussidiaria" e cosa sia la "domanda di protezione internazionale" dalla quale discende poi il Permesso per Attesa Richiesta Asilo.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per: [...]

e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

f) "status di rifugiato": il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

h) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

i) "domanda di protezione internazionale": una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

[...]

La domanda di protezione internazionale

La domanda di protezione internazionale si presenta in questura attraverso un apposito modulo, il modello C3.¹⁵ Il modello C3 contiene le principali generalità della persona che fa domanda di protezione. Al modello occorre allegare, se possibile, un primo verbale della storia personale del richiedente, che possa giustificare una decisione positiva da parte della Commissione Territoriale competente ad accordare la protezione o meno.

Unitamente alla presentazione del modello C3 avviene l'identificazione: vengono prese le impronte digitali e le foto.

Il regolamento di Dublino

Le impronte e le foto servono per accertare che il richiedente protezione non abbia fatto domanda di protezione in altri stati membri dell'UE. Secondo il regolamento di Dublino infatti la competenza rispetto alla domanda di protezione è del primo paese in cui ha fatto ingresso, o comunque è stato identificato, il cittadino straniero.

Se il cittadino straniero

- Ha già fatto domanda di protezione in un altro stato membro dell'UE;
- È stato fermato in qualche altro stato membro dell'UE;
- Ha un visto o un permesso di un altro stato membro dell'UE;
- Ha un familiare (marito, moglie, figli, genitori) che ha già fatto domanda e/o ha ottenuto lo status in un altro stato membro dell'UE

la sua richiesta non può essere analizzata in Italia ma deve essere trasferita nell'altro stato UE.

Il Permesso per richiesta Asilo

Dopo i vari accertamenti dovrebbe essere rilasciata una ricevuta in attesa del Permesso per richiesta Asilo¹⁶ e quindi fissato un appuntamento con la Commissione Territoriale competente ad analizzare la domanda.

Cosa posso fare col Permesso per richiesta Asilo?

Sebbene i tempi di attesa per l'appuntamento con la Commissione dovrebbero essere brevi (non superiori al mese dalla presentazione della domanda-mod.

¹⁵ Un fac-simile è riprodotto in Appendice.

¹⁶ Viene usato il condizionale perché soprattutto in questo ultimo periodo, con l'arrivo dei profughi dalla Libia, i rilasci dei Permessi per Attesa Richiesta Asilo hanno richiesto un po' più di tempo.

C3) accade spesso che passino mesi, a causa del gran numero di domande che le commissioni devono analizzare, mancanza di traduttori che possano aiutare i richiedenti a esporre la loro storia e così via.

Accesso al lavoro

Durante il periodo di attesa non è consentito al richiedente Asilo di poter lavorare. Tuttavia l'articolo 11 del decreto legislativo del 30 maggio 2005, numero 140, afferma:

1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Il ritardo è attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identità o nazionalità;

c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

4. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorativa, ai sensi del comma 1, può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entità e le modalità di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed è utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.

Sebbene successivamente siano state emanate altre norme in recepimento di direttive europee tale articolo è indicato ancora come "norma a carattere generale del sistema d'accoglienza nazionale" dalla circolare del ministero dell'Interno numero 4089 del 13 luglio 2010.

Tale circolare precisa inoltre

Dal quadro giuridico delineato si evidenzia, pertanto, che il permesso di soggiorno che consente il lavoro ex art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2005 deve rilasciarsi anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Ciò significa che ai possessori di un Permesso per Richiesta Asilo rilasciato dopo 6 mesi dalla domanda di protezione, e a coloro che hanno fatto ricorso contro la decisione della Commissione è consentito lo svolgimento di attività lavorativa.

Residenza

L'articolo 6, comma 7, del Testo Unico afferma

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. **In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.** Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

Si deduce quindi che tutti i cittadini stranieri maggiorenni titolari di Permesso di Soggiorno di durata superiore a tre mesi (periodo minimo per definire la dimora "abituale") possono richiedere la residenza, pertanto la norma vale anche per i richiedenti Asilo con Permesso di Soggiorno semestrale.

La Tessera Sanitaria

I richiedenti Asilo hanno diritto ad essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Ciò si legge chiaramente all'articolo 34, comma 1, lettera b del Testo Unico:

Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) [...]

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, **per asilo politico**, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

In mancanza di una residenza l'Asl competente è quella del luogo di effettiva dimora, così come indicato sul permesso:

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

(Art. 42, comma 2, Regolamento di Attuazione)

La Commissione Territoriale

Sul territorio nazionale sono presenti 10 commissioni. Ogni Commissione dovrebbe essere composta da 4 membri: 1 dell'UNHCR (Alto commissariato ONU per i Rifugiati), 1 dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e 2 della Prefettura.

La commissione, una volta ascoltato il richiedente protezione, può

- Accordare lo status di rifugiato;
- Accordare lo status di Protezione Sussidiaria;
- Può riconoscere i motivi umanitari e disporre che la questura rilasci un Permesso per Motivi Umanitari;
- Può rigettare la domanda per manifesta infondatezza.

Contro il diniego è possibile fare ricorso al Tribunale Ordinario.¹⁷ È opportuno qui ricordare la circolare del ministero dell'Interno numero 4089 del 13 luglio 2010 circa la possibilità di svolgere attività lavorativa in caso di attesa superiore a sei mesi o ricorso:

Dal quadro giuridico delineato si evidenzia, pertanto, che il permesso di soggiorno che consente il lavoro ex art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2005 deve rilasciarsi anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Lo Status di Rifugiato

Viene accordato lo status di rifugiato a chi è riconosciuto avere "timore fondato di essere perseguitato" per motivi di

- Razza;
- Religione;
- Nazionalità;

¹⁷ Vedi anche articolo 1, comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004, n. 303 - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

- Particolare gruppo sociale;
- Opinione politica.

In particolare l'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 afferma:

1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Il Titolo di Viaggio per i Titolari di Permesso per Asilo Politico

Colui che viene riconosciuto rifugiato passa sotto la protezione dello Stato Italiano e ha diritto ad un documento detto "Titolo di Viaggio", che equivale sostanzialmente a un Passaporto. Il comma 1 dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 afferma:

1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

Cosa posso fare col Permesso per Asilo Politico?

A chi viene accordato lo Status di Rifugiato viene rilasciato un Permesso per Asilo politico. Il Permesso per Asilo Politico:

- **Ha una durata di 5 anni**
 - ✕ Dopo 5 anni di residenza e in presenza di un reddito nei 3 anni precedenti non inferiore a 8.100 (per la richiesta individuale) si può far domanda di cittadinanza italiana;
- **È rinnovabile**
 - ✕ Mentre il primo rilascio e il duplicato del primo rilascio devono essere chiesti in questura, il rinnovo, l'aggiornamento e il duplicato solo del rinnovo si richiedono tramite le poste.¹⁸ Per il rinnovo occorre
 - Compilare il modulo 1 e il modulo 2 se in presenza di reddito
 - Fotocopia del documento di viaggio
 - Contestualmente, compilando l'apposita sezione, può essere richiesto il rinnovo del documento di viaggio;
- **Consente l'accesso allo studio;**
- **Consente di svolgere attività lavorativa (autonoma e subordinata);**
- **Consente l'iscrizione al SSN¹⁹**
 - ✕ I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. (Articolo 27, Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

¹⁸ Cfr. Circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2006.

¹⁹ Cfr. pag. 55 del presente manuale.

- **Dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (“assegno sociale” e “pensione agli invalidi civili”) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.**
- **Non è possibile richiedere allo scadere dei 5 anni il Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo²⁰.**
- **Si può fare richiesta di ricongiungimento familiare senza dover dimostrare di avere i requisiti di alloggio e reddito richiesti ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.**
- **Si può richiedere l’iscrizione all’Anagrafe²¹**

La Protezione Sussidiaria

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

(Articolo 14, comma 1, Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

Il Titolo di Viaggio per i titolari di Permesso per Protezione Sussidiaria

Anche coloro i quali hanno un Permesso per Protezione Sussidiaria possono avere un Titolo di Viaggio, un documento rilasciato dallo Stato Italiano che sostituisce il Passaporto dello Stato di provenienza, ma il suo rilascio è subordinato all’esistenza di “fondatte ragioni che non consentono al titolare di Protezione Sussidiaria di chiedere il Passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza”:

2. Quando sussistono fondatte ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

(articolo 24, comma 2, del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

²⁰ Cfr. pagg. 31 e seguenti del presente manuale.

²¹ Cfr. pagg. 49 e seguenti del presente manuale.

Cosa posso fare col Permesso per Protezione Sussidiaria?

Il Permesso per Protezione Sussidiaria

- **Ha una durata di 3 anni;**
- **È rinnovabile²²**
 - ✗ Occorre andare direttamente in questura per il rilascio, rinnovo e aggiornamento;
- **Consente l'accesso allo studio;**
- **Consente di svolgere attività lavorativa (autonoma e subordinata);**
- **Consente l'iscrizione al SSN²³**
 - ✗ I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. (Articolo 27, Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).
- **Dà diritto alle prestazioni assistenziali dell'Inps ('assegno sociale' e 'pensione agli invalidi civili') e all'assegno di maternità concesso dai Comuni.**
- **Non è possibile richiedere allo scadere dei 3 anni il Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo²⁴.**
- **Si può fare richiesta di ricongiungimento familiare ma occorre dimostrare di avere i requisiti di alloggio e reddito così come richiesti ai titolari di altri tipi di Permesso di Soggiorno.**
- **Si può richiedere l'iscrizione all'Anagrafe²⁵;**
- **Chiedere la cittadinanza come tutti gli altri stranieri titolari di permessi di altro tipo**
 - ✗ dopo 10 anni ininterrotti di residenza;
 - ✗ un reddito di almeno 8.100 € negli ultimi 3 anni per la richiesta singola;

Posso convertire il Permesso per Asilo Politico e il Permesso per Protezione Sussidiaria in Permesso per Lavoro e Famiglia?

Sì. In presenza dei requisiti minimi²⁶, al momento del rinnovo del Permesso per Asilo Politico o per Protezione Sussidiaria si può richiedere la conversione per Lavoro (o per Famiglia).

²² Cfr. Circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2006

²³ Cfr. pagg. 56 e seguenti del presente manuale.

²⁴ Cfr. pag. 34 del presente manuale.

²⁵ Cfr. pag. 50 del presente manuale.

²⁶ Vedi pag. 12 del presente manuale.

Tale richiesta comporta però la perdita dello Status di Rifugiato o il riconoscimento della Protezione Sussidiaria.

È il caso qui di sottolineare che i titolari di Permesso per Asilo Politico o Protezione Sussidiaria hanno più garanzie rispetto ai titolari di altro Permesso (anche solo per il fatto che non sono costretti a presentare un Contratto di Soggiorno ogni volta che deve essere rinnovato il Permesso). Per questo motivo avrebbe poco senso convertire un Permesso da Asilo o Protezione Sussidiaria a Lavoro o Famiglia.

Posso tornare nel mio paese?

No. Sebbene si possa sostenere che il ritorno in patria per brevi periodi non sia di per sé elemento sufficiente a rendere infondate le motivazioni di protezione per cui si sono concessi l'Asilo Politico o la Protezione Sussidiaria, è chiaro che il ritorno nel paese dal quale sono fuggito per un fondato timore può dar luogo a ripensamenti circa la necessità della protezione.

Il Permesso per Motivi Umanitari

La Commissione può non trovare motivi per accordare lo Status di Rifugiato o la Protezione Sussidiaria ma può disporre che la questura rilasci un Permesso per Motivi Umanitari.

Abbiamo già parlato del Permesso per Motivi Umanitari a pag. 21 del presente manuale.

Cittadini migranti appartenenti all'Unione Europea cui si collegano i parenti non comunitari di cittadini europei

Il terzo gruppo di migranti è composto dai cittadini europei e dai loro familiari. Poiché la normativa di riferimento per questa categoria di persone è volta a garantire il diritto di unità familiare e circolazione dei cittadini europei, chi rientra in questa fattispecie ha, di fatto, una posizione decisamente più forte degli altri gruppi di migranti e intermedia tra il Permesso di Soggiorno e la cittadinanza italiana.

Chi sono i cittadini ai quali si applica questa normativa?

1. Il presente decreto legislativo si applica a **qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

(Articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

Chi sono i familiari del cittadino comunitario?

b) «familiare»:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b*);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera *b*);

(Articolo 2, comma 1, lettera b, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

I familiari sono quindi:

- Il coniuge del cittadino europeo;

- Il partner del cittadino europeo la cui unione sia registrata ed equiparata al matrimonio secondo la normativa dello stato ospitante (non esiste in Italia);
- I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni;
- I discendenti diretti di età superiore a 21 anni se a carico (cioè mantenuti dal cittadino europeo);
- I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico del coniuge del cittadino europeo;
- Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Attenzione: in presenza di un reddito derivante da lavoro non è stabilito il reddito minimo che giustifica la qualifica di “a carico”. Ciò significa che è sufficiente che il cittadino comunitario, o il familiare, a cui è legato il rilascio del permesso devono possedere un reddito, ma non un reddito minimo.

Il Permesso di Soggiorno per i Familiari di Cittadini Europei: la Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino Europeo

I familiari non comunitari di cittadini europei hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale: la Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino UE (da non confondere con la cosiddetta “Carta di Soggiorno”, in realtà “Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo”, di cui abbiamo parlato sopra: nonostante i nomi simili, si tratta di due documenti completamente diversi). La Carta di Soggiorno si richiede direttamente alla questura di competenza (residenza) presentando:

- Un Passaporto valido;
- Un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico (per la definizione di “a carico” vedi sopra);
- L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;²⁷
- Fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

Attenzione: Non è richiesta la convivenza con il familiare europeo!

²⁷ Vedi capitolo su residenza pag. 49 del presente manuale.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
- a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;
 - b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
 - c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
 - d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
- (Articolo 10, comma 3, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

La Carta di Soggiorno per familiare di cittadino europeo:

- **È valida 5 anni dalla data del rilascio;**
- **È valida anche in caso di assenze dal territorio nazionale non superiori a 6 mesi l'anno;**
- **Può essere rinnovata**

Allo scadere dei 5 anni in presenza dei requisiti del primo rilascio la Carta di Soggiorno rinnovata è una Carta di Soggiorno con validità illimitata

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuità del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

(Articolo 14, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

L'iscrizione anagrafica - Residenza

Spesso si sottovaluta l'importanza dell'essere iscritti all'anagrafe. È solo se si è in possesso di una residenza che posso per esempio chiedere un medico di famiglia, accedere a tutti i servizi sanitari, ai servizi sociali e così via. Inoltre è la residenza che certifica il numero di anni trascorsi sul territorio nazionale per poi richiedere la cittadinanza.

Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea, per motivi economici, di famiglia, di studio

L'articolo 6 comma 7 del Testo Unico afferma:

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

Per iscriversi occorre presentarsi all'ufficio dell'anagrafe muniti di

- Permesso di Soggiorno valido;
- Documento di riconoscimento (Passaporto);
- Patente (se si possiede, per l'aggiornamento).

Se il Permesso è in rinnovo o si è in attesa di primo rilascio occorre esibire

- ✕ Per chi è in **attesa di primo rilascio di Permesso per Lavoro**²⁸
 - La ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale;
 - Il Contratto di Soggiorno;
 - La domanda di rilascio del Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato presentata allo Sportello Unico.

²⁸ Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 2 aprile 2007 - Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno.

- × Per chi è in **attesa di primo rilascio di Permesso per Motivi Familiari**²⁹
 - Visto d'ingresso;
 - Ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale;
 - Fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.
- × Per chi è in **attesa di rinnovo di Permesso per Lavoro o per Motivi Familiari**³⁰
 - La ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale;
 - Il Passaporto.

*Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea,
riconosciuti rifugiati o richiedenti Asilo*

Possono inoltre iscriversi all'anagrafe

- I richiedenti Asilo con Permesso superiore a 3 mesi e ospitati da almeno 3 mesi;
- I titolari di Permesso per Protezione Sussidiaria;
- I titolari di Permesso per Asilo Politico (rifugiati).

Per iscriversi bisogna presentarsi all'Anagrafe con

- Permesso;
- Documento di riconoscimento (Titolo di Viaggio);
- Patente (se si possiede, per l'aggiornamento).

Può capitare che il rifugiato non abbia il documento di viaggio, o la persona in Protezione Sussidiaria o Umanitaria il relativo Titolo di Viaggio o ancora è il caso del richiedente Asilo (che ha consegnato i suoi documenti al momento della presentazione della domanda d'Asilo). Il documento d'identità può essere allora sostituito dalla presenza fisica di due testimoni, muniti di documento, che garantiscano l'identità del richiedente.

²⁹ Circolare n. 43 del 2.8.2007 - Iscrizione in Anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari.

³⁰ Circolare n. 42 del 17 Novembre 2006 - Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell' On. Sig. Ministro dell' Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Dichiarazione di ospitalità

L'iscrizione anagrafica non va confusa con la dichiarazione di ospitalità. Tale dichiarazione è un obbligo sancito dall'articolo 7, comma 1, 2 e 2-bis del Testo Unico:

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza .

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

(Testo Unico Immigrazione, art. 7)

Chiunque ospiti un cittadino non comunitario ha quindi l'obbligo di comunicare entro 48 ore, solitamente alla polizia municipale, la presenza dell'ospite.

Il fatto che l'ospite possa decidere successivamente di prendere la residenza nella stessa casa non incide sull'obbligo di segnalazione.

Cittadini migranti appartenenti all'Unione Europea cui si collegano i parenti non comunitari di cittadini europei

Soggiorni inferiori a tre mesi dei cittadini europei e dei loro familiari (europei e non)

1. I cittadini dell'Unione hanno il **diritto di soggiornare nel territorio nazionale** per un periodo non superiore a tre mesi **senza alcuna condizione o formalità**, salvo il **possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio** secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 **si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino**

dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

(Articolo 6, comma 1 e 2, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

Soggiorni superiori a tre mesi dei cittadini comunitari e dei loro familiari (europei e non)

Oltre i tre mesi, il cittadino europeo ha diritto a restare nello stato ospitante se

- Ha un lavoro subordinato o autonomo nello stato ospitante;
- Dispone di risorse economiche sufficienti al proprio mantenimento;
- È iscritto ad un corso di studio
- È familiare di un cittadino europeo che ha diritto a soggiornare per più di tre mesi nello stato ospitante.

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere *a)*, *b)* o *c)*.

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*.

(Articolo 7, comma 1 e 2, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

Il diritto a rimanere viene conservato anche se il cittadino europeo, *già lavoratore autonomo o subordinato*,

- È temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio;

- È stato licenziato (disoccupazione involontaria) al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno;
- Si è trovato in stato di disoccupazione involontaria nei primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto al centro per l'impiego;
- Segue un corso di formazione professionale (deve esserci un collegamento tra attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito).

3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

(Articolo 7, comma 3, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

La residenza dei cittadini europei: il loro "Permesso di Soggiorno"

Dopo 3 mesi dal suo ingresso in Italia, il cittadino comunitario ha l'obbligo di iscriversi all'anagrafe:

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione con-

tenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

(Articolo 9, comma 2, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

Per l'iscrizione anagrafica i cittadini europei devono

- Avere un lavoro subordinato o autonomo (non è previsto un reddito minimo derivante dal lavoro);
- Se non si possiede un lavoro avere la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari e un'assicurazione sanitaria;
- Oppure essere iscritti ad un istituto pubblico o privato e avere un'assicurazione sanitaria.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

(Articolo 9, comma 3, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

La residenza dei familiari di cittadini europei

Per iscriversi all'anagrafe, i familiari di cittadino europeo devono presentare all'ufficio

- Un documento di identità o il Passaporto in corso di validità;
- Un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

- L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

(Articolo 9, comma 5, Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

Ai cittadini europei non può essere richiesta in alcun modo la dichiarazione di ospitalità.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Migranti presenti sul territorio nazionale con un Permesso di Soggiorno

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

(Articolo 34, comma 1, 2, 3 del Testo Unico)

Possono iscriversi *gratuitamente* al SSN i cittadini stranieri in possesso di Permesso di Soggiorno per

- Lavoro autonomo
- Lavoro Subordinato
- Attesa Occupazione
- Motivi Familiari
- Asilo Politico
- Motivi Umanitari
- Richiesta di Asilo
- Affidamento

L'Asl competente è l'Asl di residenza o della provincia della questura presso la quale si è chiesto il Permesso di Soggiorno.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

(Articolo 34, comma 7 del Testo Unico)

Per iscrivermi al SSN devo quindi andare all'ufficio Asl competente con

- Autocertificazione di residenza;
- Permesso di Soggiorno valido e/o ricevuta di rinnovo;
- Codice fiscale o autocertificazione;
- Iscrizione al centro per l'impiego se si è disoccupati, contratto di lavoro se si ha un'occupazione.

La Tessera Sanitaria ha la stessa data di scadenza del Permesso di Soggiorno.
Ricordare sempre:

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. [...]

(Art 42, comma 4, Regolamento d'attuazione)

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, allo stesso articolo ma al comma 3 leggiamo:

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

(Art 42, comma 3, Regolamento d'attuazione)

Migranti sul territorio nazionale senza Permesso di Soggiorno

Anche a coloro che si trovano senza Permesso di Soggiorno sono assicurate “le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio”:

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

(Art 35 comma 3, 4, 5, 6 Testo Unico)

Vale la pena sottolineare che al comma 5 è esplicitamente affermato il divieto di segnalazione all'autorità del cittadino straniero senza documenti che necessita di cure.

Contatti

associazione@africainsieme.net

sarapalli@africainsieme.net

sergiobontempelli@africainsieme.net

Link a siti utili

Melting Pot Europa

<http://www.meltingpot.org>

Informazioni su normativa e circolari. Indicazioni utili sulle procedure (permessi di soggiorno, decreti flussi, ricongiungimenti familiari, domande di asilo politico ecc.). Rassegna stampa, notiziario sui temi dell'immigrazione, attività dei movimenti e dell'associazionismo.

ASGI

<http://www.asgi.it>

L'ASGI è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione: si tratta di un'organizzazione, promossa da avvocati e studiosi di diritto, che promuove ricerche e studi giuridici sui diritti dei migranti, e che sostiene movimenti e vertenze su questi temi. Il sito fornisce aggiornamenti sulla normativa e documentazione utile.

Africa Insieme di Pisa

<http://www.africainsieme.net>

Africa Insieme opera con il proprio sportello informativo sul territorio pisano. Il sito è utile soprattutto per informazioni sulla situazione locale e toscana.

Brigate Solidarietà Attiva

<http://www.brigatesolidarietaattiva.blogspot.com>

Il sito nazionale delle Brigate.

Indice

Avvertenza.....	5
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
Cittadini migranti, non appartenenti all’Unione Europea, per motivi economici, di famiglia, di studio.....	7
Entrare e soggiornare in Italia.....	7
Il visto: un “permesso di ingresso”	7
I motivi del visto.....	8
Permesso di Soggiorno.....	9
Ricapitolando:.....	9
Come faccio ad avere un Permesso di Soggiorno per Lavoro o Famiglia?.....	10
Il percorso del permesso.....	11
Il Permesso per Lavoro – Requisiti minimi.....	12
Il Decreto Flussi.....	12
Il Contratto di Soggiorno.....	12
L’idoneità alloggiativa.....	13
Adeguati mezzi di sostentamento.....	14
E se perdo il lavoro?.....	14
Il permesso per Attesa Occupazione	14
Com’è fatto un Permesso di Soggiorno?.....	15
Quando scade il Permesso di Soggiorno? Cosa succede se scade?.....	17
Il luogo di rilascio.....	17
Il lavoro e i motivi del Permesso.....	18
Permessi particolari.....	18
L’articolo 19 del Testo Unico – Minorenni, parenti di cittadini italiani, donne incinta e relativi mariti.....	18

Il permesso per Motivi Umanitari.....	21
La protezione temporanea dell'articolo 20 del Testo unico e il Permesso per Motivi Umanitari ai cittadini del Nord Africa.....	21
Cosa puoi fare col Permesso per Motivi Umanitari?.....	22
Il rinnovo del Permesso.....	23
Rinnovo di Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato.....	24
Rinnovo di Permesso di Soggiorno per Lavoro Autonomo.....	25
Rinnovo di Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari.....	26
Rinnovo e reddito minimo.....	27
Rinnovo, residenza e Tessera Sanitaria.....	27
La ricevuta del Permesso di Soggiorno.....	28
Cosa posso fare con la ricevuta?.....	29
A che punto è il rinnovo del Permesso?.....	31
Permesso di Soggiorno CE Soggiornanti di Lungo Periodo (Carta di Soggiorno).....	31
Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea, riconosciuti rifugiati, titolari di Protezione Sussidiaria o richiedenti Asilo.....	36
Rifugiati, titolari di Protezione Sussidiaria, richiedenti Asilo.....	36
La domanda di protezione internazionale.....	37
Il regolamento di Dublino.....	37
Il Permesso per richiesta Asilo.....	38
Cosa posso fare col Permesso per richiesta Asilo?.....	38
Accesso al lavoro.....	38
Residenza.....	39
La Tessera Sanitaria.....	39
La Commissione Territoriale.....	40
Lo Status di Rifugiato.....	41

Il Titolo di Viaggio per i Titolari di Permesso per Asilo Politico.....	42
Cosa posso fare col Permesso per Asilo Politico?.....	42
La Protezione Sussidiaria.....	43
Il Titolo di Viaggio per i titolari di Permesso per Protezione Sussidiaria.....	43
Cosa posso fare col Permesso per Protezione Sussidiaria?.....	44
Posso convertire il Permesso per Asilo Politico e il Permesso per Protezione Sussidiaria in Permesso per Lavoro e Famiglia?.....	45
Posso tornare nel mio paese?.....	45
Il Permesso per Motivi Umanitari.....	45
Cittadini migranti appartenenti all'Unione Europea cui si collegano i parenti non comunitari di cittadini europei.....	46
Chi sono i cittadini ai quali si applica questa normativa?.....	46
Chi sono i familiari del cittadino comunitario?.....	46
Il Permesso di Soggiorno per i Familiari di Cittadini Europei: la Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino Europeo.....	47
L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA - RESIDENZA.....	49
Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea, per motivi economici, di famiglia, di studio.....	49
Cittadini migranti, non appartenenti all'Unione Europea, riconosciuti rifugiati o richiedenti Asilo.....	50
Dichiarazione di ospitalità.....	51
Cittadini migranti appartenenti all'Unione Europea cui si collegano i parenti non comunitari di cittadini europei.....	51
Soggiorni inferiori a tre mesi dei cittadini europei e loro familiari (europei e non).....	51
Soggiorni superiori a tre mesi dei cittadini europei e loro familiari (europei e non).....	52
La residenza dei cittadini europei: il loro "Permesso di Soggiorno"	53
La residenza dei familiari di cittadini europei.....	54
L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.....	56

Migranti presenti sul territorio nazionale con un Permesso di Soggiorno.....	56
Migranti sul territorio nazionale senza Permesso di Soggiorno.....	58
CONTATTI.....	60
LINK A SITI UTILI.....	61
APPENDICE. LA MODULISTICA.....	67

Appendice. La modulistica

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Modello C3 per richiesta di asilo politico

Sportello Unico per l'Immigrazione di _____ (1)

Il sottoscritto datore di lavoro comunica la stipula del seguente

CONTRATTO DI SOGGIORNO
(Art. 5 bis del D.lvo n. 286/98 e successive modifiche)

per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

TRA

DATORE DI LAVORO (2) Sezione I:	
<input type="checkbox"/> persona fisica	
<input type="checkbox"/> società o ente	
ditta/denominazione sociale	_____
C.F. _____ P.I. _____ matr. INPS _____	
iscr. C.C.I.A.A. di prov. _____ n. _____ in data ____/____/____ Sede: via _____	
_____ n. _____ Comune _____	
_____ CAP _____ prov. _____	
Sezione II: dati personali del datore di lavoro persona fisica o del legale rappresentante se il datore di lavoro è soggetto diverso da persona fisica	
cognome _____ nome _____	
stato civile <input type="checkbox"/> (3) sesso <input type="checkbox"/> (4) nato/a il ____/____/____ Stato di nascita _____	
cod. Stato _____ (5) luogo di nascita _____ prov. _____	
cod. fiscale del rappresentante legale _____ residente in _____	
_____ prov. _____ via _____	
n° _____ CAP _____ (6)	
<input type="checkbox"/> cittadinanza italiana (7), tipo di documento di identità _____	
n° _____ data rilascio ____/____/____ rilasciato da _____	
_____ data scadenza ____/____/____	
<input type="checkbox"/> altra cittadinanza (specificare): _____	
titolare di: carta soggiorno <input type="checkbox"/> permesso soggiorno <input type="checkbox"/> n° _____ data rilascio ____/____/____	
data scadenza ____/____/____ per motivi di _____	
e titolare di passaporto <input type="checkbox"/> altro documento <input type="checkbox"/> specificare (8) _____	
n° _____ rilasciato da _____	
data rilascio ____/____/____ data scadenza ____/____/____	

LAVORATORE	
cod. fisc. (se già in possesso del lavoratore)	_____
cognome _____	
nome _____ stato civile <input type="checkbox"/> (3) sesso <input type="checkbox"/> (4)	
nato/a il ____/____/____ (9) Stato di nascita _____ cod. Stato _____ (5)	
luogo di nascita _____	
cittadinanza _____ residente in (Stato estero) _____	
cod. Stato _____ (5) località _____	
Titolare di <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro documento (specificare) (8) _____	
rilasciato da _____ n° _____	
data rilascio ____/____/____ data scadenza ____/____/____	

In caso di rapporto di lavoro con infermiere professionale destinatario di nulla osta al lavoro rilasciato in applicazione dell'art. 27, TU, lettera r-bis, il luogo di lavoro coincide con unità operativa della seguente Struttura sanitaria pubblica o privata :

denominazione Sede: via
 n. Comune
 CAP prov. e il datore di lavoro è:

- il proprietario;
 la società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell'intera struttura sanitaria ovvero del seguente suo reparto o servizio presso cui sarà adibito il lavoratore (specificare):
 l'agenzia di somministrazione, iscritta in data / / al n. nel registro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che fornisce alla struttura sanitaria personale infermieristico.

IL DATORE DI LAVORO DICHIARA:

1. LA SUSSISTENZA DELLA SEGUENTE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA:

Comune via
 n. CAP prov.

Condizione alloggiativa: convivente non convivente a titolo gratuito o
 in locazione al canone mensile di € , a carico del datore di lavoro
 SI NO

Decurtazione dello stipendio SI NO per l'importo di €

2. DI IMPEGNARSI, NEI CONFRONTI DELLO STATO, AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER IL RIENTRO DEL LAVORATORE NEL PAESE DI PROVENIENZA

3. DI IMPEGNARSI A COMUNICARE OGNI VARIAZIONE CONCERNENTE IL RAPPORTO DI LAVORO

Luogo e data _____

Firma del datore di lavoro _____

Firma del lavoratore _____

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il sottoscritto, cognome , nome nato a
 il / / , in qualità di datore di lavoro ovvero di rappresentante legale della società od ente datore di lavoro, consapevole delle sanzioni penali specificamente previste sia nei confronti di chiunque presenti una falsa dichiarazione al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, sia in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, in tutto o in parte, nonché di formazione o uso di atti falsi, comunica che:

mediante il suo esteso contratto di soggiorno per lavoro ha assunto il lavoratore straniero non appartenente all'UE ivi indicato, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale e dichiara:

- di aver regolarmente denunciato l'assunzione all'INAIL e all'INPS;
- che la sistemazione alloggiativa del lavoratore indicata nel contratto è conforme ai parametri di legge.

Dichiara inoltre:

- a) che alla data della presente comunicazione i dipendenti in forza presso l'unità operativa di impiego del lavoratore sopra indicato sono di cui apprendisti con contratto di formazione/inserimento; lavoratori non appartenenti all'UE;
- b) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi dovuti per il personale occupato;
- c) di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale né di aver attualmente in forza lavoratori in C.I.G. aventi qualifica corrispondente a quella di assunzione del lavoratore non appartenente all'UE;
- d) che il rapporto di lavoro non sarà risolto, se non per motivi di legge o di contratto prima della scadenza prevista;
- e) che non ricorrono i divieti di cui all'art. 3 del Dlgs n. 368/2001.

Luogo e data _____

Firma _____

Recapiti del dichiarante:

Indirizzo

Tel. Fax

e-mail

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO CONCLUSO DIRETTAMENTE TRA LE PARTI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORE IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO, IN CORSO DI VALIDITA', CHE ABILITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO (ALLEGATO MOD. Q)

N.B. NELLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI CONTENENTI I DATI ANAGRAFICI, SI PREGA DI TRASCRIVERE FEDELMENTE, IN CARATTERI LATINI, I DATI RIPORTATI SUL PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA'

- 1) La richiesta può essere presentata allo Sportello Unico scegliendo, in alternativa, tra quello della:
 - a) provincia di residenza del datore di lavoro;
 - b) provincia della sede legale dell'impresa;
 - c) provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.
- 2) *Datore di lavoro:* Sezione I - barrare la casella corrispondente a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di società o ente; se persona fisica, indicare negli appositi spazi la denominazione della ditta eventualmente utilizzata e la sede di esercizio dell'attività; se società o ente, indicare la rispettiva denominazione sociale e la sede legale.
Sezione II – riportare i dati personali del datore di lavoro persona fisica o del legale rappresentante della società od ente; in quest'ultimo caso, specificare il codice fiscale del rappresentante legale.
La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario), ovvero da un datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia.
- 3) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:
 - L per stato libero
 - C per coniugato/a
 - V per vedovo/a
 - D per divorziato/a
 - S per separato/a.
- 4) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:
 - M per maschio
 - F per femmina.
- 5) Riportare il codice che figura nell'allegata tabella.
- 6) Nel caso di Ditta, Società od Ente indicare l'indirizzo della sede legale dell'azienda.
- 7) Barrare la casella riferita alla cittadinanza italiana oppure quella riferita ad altra cittadinanza e compilare il relativo spazio.
- 8) I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:
 - documento di viaggio per apolidi
 - documento di viaggio per rifugiati
 - titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini)
 - lasciapassare delle Nazioni Unite
 - documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
 - libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale
 - documento di navigazione aerea
 - carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
 - carta d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all' "Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13.12.1957)
- 9) L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti, ai sensi dell'art.3 della

legge 17.10.1967, n.977 modificata dall'art.5 del Dlgs 4.8.99 n.345. Al riguardo si precisa che, per assolvimento dell'obbligo si intende la frequenza scolastica di almeno 8 anni, in virtù dell'abrogazione della legge n. 9/99 operata dall'art.7 della legge n.53/2003. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

- 10) Indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato e il corrispondente codice, avvalendosi dell'apposita tabella consultabile nel sito internet www.welfare.gov.it
- 11) Indicare il livello e la categoria di inquadramento, secondo il contratto di lavoro applicato e le mansioni effettivamente svolte.
- 12) Indicare la mansione cui sarà adibito il lavoratore, individuata tra quelle contenute nell'elenco corrispondente al livello e categoria di inquadramento contrattuale.
- 13) Si applica in tutti i casi nei quali l'assunzione è diretta a sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (come, ad esempio, nell'ipotesi di maternità, servizio militare, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, carica elettiva, etc).
- 14) Se tempo pieno, apporre la sigla TP, altrimenti specificare il numero delle ore.
- 15) E' il caso in cui il rapporto di lavoro si svolge in località diversa da quella di residenza del datore di lavoro. La circostanza può ricorrere anche nel caso in cui l'utilizzatore della prestazione di lavoro sia un congiunto (figlio/genitore/fratello, ecc.) del datore di lavoro.
L'indicazione della località di impiego del lavoratore è, inoltre, necessaria ai fini dell'individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta.



Mod. AAEE.
N. 298

Mod. C/3

**VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO AI SENSI DELLA
CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951**

(Legge n.189 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 173/L del 26-8-2002; D.P.R. del 16 settembre
2004 n. 303 del 15-5-1990 - G.U. n. 299 del 22/12/2004)

1.

(cognome) (nome)

(paternità) (maternità)

(sesso) – M/F (data di nascita) (luogo, Stato)

(domicilio in Italia: Città) (Via)

2. Cittadinanza a) alla nascita b) attuale.....

(specificare i motivi d'eventuali cambiamenti di cittadinanza: naturalizzazione, opzione, matrimonio)

c) apolide (specificare motivi).....

3. a) Gruppo etnico..... b) Religione

4. Documenti d'identità o di viaggio di cui è in possesso.

.....
(specificare tipo e numero, data e luogo di rilascio, data di scadenza)

5. Stato di famiglia

(contrassegnare la casella corrispondente)

a) celibe/nubile b) coniugato/a

Nome del coniuge.....
 (indicare le generalità complete, l'attuale dimora e precisare se ha avanzato analogo richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato)

c) divorziato/a separato/a vedovo/a

d) Figli (legittimi, naturali, ecc.), attualmente in Italia

	1	2	3	4
Cognome				
Nome				
Sesso				
Data di nascita				
Luogo di nascita				
Cittadinanza				
Professione				
Dimora attuale				

g) Figli rimasti in patria o in altri paesi:

	1	2	3	4
Cognome				
Nome				
Sesso				
Data di nascita				
Luogo di nascita				
Cittadinanza				
Dimora attuale				

6. a) Se ha (altri) familiari o conviventi in Italia

(specificare grado di parentela e data del loro ingresso in Italia).....

.....

b) Se ha altri parenti fuori del proprio Paese.....

.....
 (in caso alternativo specificare la località e il grado di parentela).

e) con quale documento ? (specificare se con visto d'ingresso).....

.....

f) come ha ottenuto il documento e l'eventuale visto d'ingresso?).....

.....

g) ha subito condanne in Italia ? si no
 (contrassegnare la casella corrispondente)
 (se sì, specificare natura della condanna, periodi e luoghi d'eventuale detenzione).....

.....

.....

.....

13. Ha già chiesto asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Paese?
 (se sì, specificare dove, quando esito della domanda)

.....

.....

14. a) con quali disponibilità finanziarie si propone di proseguire il proprio soggiorno in Italia ?

.....

b) Intende emigrare in altro Paese?.....
 (specificare quale)

15. Appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose, ecc. (se sì, indicare periodo ed a quale titolo)

.....

.....

16. Motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi ritorno (su foglio da allegare, debitamente firmato, l'interessato scriva liberamente nella propria lingua originale ovvero in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tutti i motivi per i quali è stato spinto all'espatrio e alla richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato, presentando eventuale documentazione in suo possesso e specificando, se del caso, condanne subite periodi e luoghi di detenzione).

17. Richiede di essere udito personalmente dalla Commissione competente al Riconoscimento dello status di rifugiato, assumendo a proprio carico eventuali oneri relativi ad un eventuale viaggio e soggiorno?

si no (contrassegnare la casella corrispondente).

18. Specificare a quale indirizzo devono essere notificate eventuali comunicazioni

.....

.....

19. Io sottoscritto dichiaro che il contenuto del presente verbale mi è stato letto in una lingua da me conosciuta, che ho liberamente riferito su tutti i motivi che mi hanno spinto a fare richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e che non ho altro da aggiungere.

Fatto, letto e sottoscritto

Firma del dichiarante.....

Firma dell' interprete.....

Firma del verbalizzante.....

Luogo e data.....

Timbro dell'Ufficio
e firma del Funzionario P.S.

